

Articolo 43

## Manifestazioni

- 1 Alle aziende per conferenze, congressi e fiere e ai lavoratori in esse occupati per il servizio e l'assistenza ai visitatori si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 12 capoverso 1 e 13.
- 2 Il capoverso 1 si applica anche ai lavoratori di altre aziende se questi ultimi sono occupati, al di fuori del loro luogo abituale di lavoro, per il servizio o l'assistenza ai visitatori nel quadro di manifestazioni.
- 3 Ai lavoratori occupati per il montaggio e lo smontaggio delle installazioni usate nelle manifestazioni, nonché per la loro preparazione e la loro manutenzione, si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 4, 11, 12 capoverso 1 e 13, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per queste attività.
- 4 L'articolo 7 capoverso 1 è applicabile soltanto ai lavoratori occupati in manifestazioni di lunga durata senza interruzione. Non è possibile avvalersi contemporaneamente degli articoli 7 capoverso 1 e 10 capoverso 4.
- 5 Gli articoli 10 capoverso 4 e 11 sono applicabili soltanto ai lavoratori delle aziende che forniscono, come attività principale, prestazioni per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni.
- 6 Sono considerati manifestazioni gli eventi destinati al pubblico e organizzati in particolare a scopo culturale, politico, scientifico o sportivo nonché le fiere in cui sono riuniti diversi espositori che presentano e vendono i loro prodotti.

### Campo d'applicazione

#### Definizione di manifestazione (cpv. 6)

Per manifestazione si intende qualsiasi evento accessibile al grande pubblico come segnatamente le esposizioni o le esposizioni destinate alla vendita di prodotti organizzate in un luogo fisso o variabile (diverso dal luogo abituale di lavoro), i festival, i concerti, le assemblee o i galà, le feste cittadine o di paese, le feste regionali, le feste della vendemmia, gli eventi sportivi, i mercatini di Natale (senza i negozi circostanti), ecc.

L'articolo 27 capoverso 2 OLL 1 contempla le manifestazioni di carattere locale o gli eventi specifici aperti al pubblico ma organizzati da una sola azienda. Al contrario, l'articolo 43 OLL 2 copre le manifestazioni aperte al grande pubblico e in cui le aziende intervengono al di fuori della loro sede abituale, per esempio presentando e vendendo i loro prodotti in uno stand.

Gli eventi legati a un'azienda (come gli anniversari aziendali multipli di 10 o 25 anni, le giornate porte aperte, ecc.) o le notti dei musei non rientrano nel campo d'applicazione di questa disposizione e richiedono un'autorizzazione ufficiale preliminare (v. art. 27 OLL 1).

#### Definizione di aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni (cpv. 5)

Le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni propongono servizi per conto proprio o per conto di terzi, in un luogo fisso o variabile, per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni rivolte al pubblico quali tournée, concerti o eventi sportivi (elenco non esaustivo). In linea di principio questo capoverso si applica solo se l'attività principale dell'azienda consiste nell'erogazione di servizi per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni. In aziende che erogano solo saltuariamente servizi di questo tipo (ad es. una

falegnameria che monta una volta all'anno un palcoscenico per una festa paesana), gli articoli 10 capoverso 4 e 11 OLL 2 non sono applicabili.

**Personale interessato (cpv. 1, 2 e 3)**


Le disposizioni speciali si applicano esclusivamente alle attività menzionate ai capoversi 1, 2 e 3. Non è soggetto alle disposizioni speciali il personale che si occupa di altre attività non direttamente legate allo svolgimento delle manifestazioni, come il lavoro amministrativo, la preparazione con lungo anticipo della manifestazione e del materiale necessario per l'esposizione, la promozione pubblicitaria che accompagna un evento, ecc.

er quanto riguarda il capoverso 1 e 2, il personale deve in linea di principio essere impiegato al di fuori del luogo abituale di lavoro, tranne nel caso del personale delle aziende per conferenze, congressi o fiere che si svolgono sempre in un luogo fisso.

Per tale personale gli impieghi si svolgono sempre nel luogo abituale di lavoro.

Il personale delle aziende che forniscono servizi necessari per lo svolgimento di manifestazioni rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 43, a meno che non si applichi un'altra disposizione speciale dell'OLL 2 (ad es. art. 23 o 45 OLL 2). Si tratta in particolare di attività quali i compiti organizzativi, il montaggio e lo smontaggio di installazioni tecniche (ad es. palcoscenico, compresi l'illuminazione e il suono) e della decorazione e del mobilio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture prima, durante e dopo una manifestazione nonché la fornitura di personale. Sono inclusi anche i servizi forniti agli espositori e ai visitatori (in particolare l'assistenza ai partecipanti, la consegna e la vendita di merci necessarie alla manifestazione, i lavori di pulizia).

**Campo d'applicazione art. 43 OLL 2 - Schema**



## Disposizioni speciali applicabili

### Articolo 4

Nel quadro di manifestazioni, le aziende possono occupare i loro lavoratori per tutta la notte e tutta la domenica senza dover richiedere un'autorizzazione. Questa disposizione esonera le aziende unicamente dall'obbligo di disporre di un'autorizzazione. Devono tuttavia essere rispettate le altre disposizioni della LL concernenti il lavoro notturno e domenicale (v. Indicazioni concernenti l'art. 4 OLL 2).

### Articolo 7 capoverso 1

Per le manifestazioni di durata superiore a sei giorni ma limitate nel tempo i lavoratori possono, in deroga all'articolo 21 capoverso 3 OLL 1, essere occupati sino a 11 giorni consecutivi. In questo caso, al termine di questi 11 giorni di lavoro consecutivi devono essere accordati loro almeno tre giorni di congedo. Questi tre giorni devono essere accordati immediatamente dopo il riposo giornaliero di 11 ore. Ne risulta in un periodo di riposo settimanale di 83 ore consecutive (3 x 24 ore + 11 ore). Deve inoltre essere rispettata la settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile (v. Indicazioni concernenti l'art. 22 OLL 1).

Tuttavia, questa disposizione si applica soltanto ai dipendenti occupati in una stessa manifestazione di lunga durata senza interruzione, ossia più di sei giorni consecutivi. Il numero effettivo di giorni di lavoro deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per lo svolgimento del lavoro e in ogni caso a un massimo di 11 giorni.

Per proteggere i lavoratori interessati, il prolungamento della settimana lavorativa non può essere applicato contemporaneamente al prolungamento della durata del lavoro notturno secondo l'articolo 10 capoverso 4 OLL 2.

### Articolo 10 capoverso 4

In deroga alle disposizioni ordinarie della LL e dell'OLL 1, le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni possono estendere la durata del lavoro notturno, per singole notti, a 11 ore in uno spazio di 13 ore. In questo modo possono far fronte a picchi di lavoro. Il carico di lavoro supplementare è compensato dal fatto che la durata del lavoro notturno non può superare le nove ore regolamentari per notte nella media della settimana civile. Il prolungamento della durata del lavoro notturno non può essere applicato contemporaneamente al prolungamento della settimana lavorativa secondo l'articolo 7 capoverso 1 OLL 2.

### Articolo 11

Le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni possono anticipare o differire di tre ore al massimo il periodo della domenica (art. 18 cpv. 1 LL). L'anticipazione o il differimento può essere effettuato soltanto per l'intera azienda o per una sua parte ben definita e non per singoli lavoratori. È inoltre necessario il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o della maggioranza dei lavoratori interessati (art. 18 cpv. 2 LL).

### Articolo 12 capoverso 1

I lavoratori hanno diritto ad almeno 26 domeniche libere per anno civile, che possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nel corso di un trimestre civile deve comunque essere garantita almeno una domenica libera.

### Articolo 13

Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato (art. 20 cpv. 2 LL), ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile.